

Estratto dal POF

- **scrutini finali e promozione alunni;**
- **ammissione agli esami di stato;**
- **assenze e validità dell'anno scolastico.**

Scrutini finali e promozione degli alunni

- **Sono ammessi alla classe successiva** gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e nel comportamento.
- La votazione di **sei decimi** indica il raggiungimento di un livello di conoscenze e competenze minimo e *appena accettabile*: ogni alunno viene sollecitato durante l'anno ad un impegno di studio proficuo e costante per giungere a conseguire valutazioni finali superiori al minimo.
- Nello scrutinio di giugno la **sospensione del giudizio** può essere decisa in presenza di valutazione insufficiente in non più di tre discipline quando, a giudizio del consiglio di classe, l'alunno possa colmare le lacune nelle materie insufficienti durante il periodo estivo.
- Nel decidere la sospensione del giudizio il consiglio di classe tiene anche conto dei seguenti elementi:
 - miglioramento rispetto alla situazione di partenza;
 - positività complessiva del curriculum scolastico precedente;
 - positiva partecipazione al lavoro didattico;
 - superamento del debito relativo al primo periodo di attività didattica;
 - assiduità nella frequenza e partecipazione ai corsi di recupero.
- I consigli delle classi prime valutano con particolare attenzione le potenzialità dell'allievo e le sue possibilità di superare le difficoltà evidenziate nel corso dell'anno scolastico attraverso un processo di maturazione.
- Per gli alunni con giudizio sospeso i docenti predispongono un percorso didattico con le indicazioni per guidare il lavoro estivo di recupero autonomo da parte degli alunni.
- **Non sono ammessi alla classe successiva** gli alunni che in sede di scrutinio finale:
 - conseguono un voto di comportamento inferiore a sei decimi;
 - non hanno raggiunto il limite minimo di frequenza scolastica;
 - conseguono una votazione insufficiente in più di tre discipline;
 - quando le insufficienze, anche non superiori a tre, sono gravissime con lacune evidenti fin dal primo periodo scolastico non recuperate e l'alunno viene ritenuto dal consiglio non in grado di raggiungere autonomamente gli obiettivi disciplinari minimi durante il periodo estivo.
- Nel decidere la non ammissione alla classe successiva il consiglio di classe tiene anche conto dei seguenti elementi:
 - insufficiente progressione dell'alunno rispetto alla situazione di partenza;
 - carenze nel metodo di studio;
 - discontinua partecipazione al lavoro didattico;
 - mancato superamento del debito relativo al primo periodo di attività didattica;
 - frequenza irregolare e scarsa partecipazione ai corsi di recupero.
- Per gli alunni con giudizio sospeso le **verifiche del recupero dei debiti** si svolgono in forma scritta nei primi giorni di settembre secondo il calendario che viene pubblicato entro il mese di giugno. Nella verifica dei debiti si tiene conto, ove previsti e indicati dai docenti, degli elaborati scritti realizzati nel periodo estivo dagli alunni.
- Per gli alunni DSA è prevista la possibilità di integrare la prova scritta con un breve colloquio nel giorno successivo alla conclusione delle prove scritte.
- Nello scrutinio di settembre il consiglio di classe formula il giudizio di **ammissione alla classe successiva** per gli alunni con giudizio sospeso sulla base di una valutazione complessivamente positiva dello studente, alla cui definizione concorrono i seguenti elementi:
 - esito positivo delle verifiche del debito;
 - miglioramento rispetto alla situazione di partenza.
- Nello scrutinio di settembre **non sono ammessi** alla classe successiva gli allievi che sono valutati privi dei requisiti necessari per proseguire con profitto gli studi nella classe successiva, anche in presenza di una sola materia insufficiente.
- **Sono ammessi agli esami di stato gli alunni delle classi quinte** che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.



- **Assenze e validità dell'anno scolastico**

Per l'ammissione allo scrutinio finale gli alunni devono avere frequentato almeno $\frac{3}{4}$ delle ore di lezione dell'anno scolastico (art. 14/7 DPR122/2009). Sono ammesse deroghe solo per le assenze dovute a:

assenze continuative per gravi motivi di salute adeguatamente documentati e ricoveri ospedalieri;

terapie continuative o cure programmate conseguenti a incidenti o gravi malattie che abbiano comportato il ricovero ospedaliero per un periodo superiore ai 10 giorni;

partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal CONI;

assenze dalle lezioni del sabato per motivi religiosi (adesione a confessioni religiose per le quali esistono intese con lo Stato).

In tali casi eccezionali e documentati, il consiglio di classe può motivatamente ammettere l'alunno allo scrutinio finale a condizione che le assenze non abbiano pregiudicato la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni.